

STATUTO

Associazione LA ROTTA DI PELICAN APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “ **La rotta di Pelican APS**”, da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di FIESOLE (FI) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

La promozione di uno stile di vita armonioso che, partendo dalle persone, dal mondo della vela e dal contatto con la natura, sia capace di creare un contesto sano, collaborativo, gioioso, sicuro e inclusivo, dove le persone di ogni età, genere o religione, in Italia e all'Estero, possano trovare nuove e incoraggianti motivazioni per sviluppare i propri talenti e riconoscere e soddisfare i propri bisogni più profondi.

L'associazione si impegna a:

- Creare un contesto sano, sicuro e accogliente, dove persone di ogni età, genere, religione o condizione possano scoprire e sviluppare il proprio talento, migliorare la propria qualità di vita e riconoscere e soddisfare i propri bisogni più profondi.
- Favorire l'inclusione sociale e l'accessibilità alla pratica della vela per persone in situazioni di vulnerabilità, promuovendo il benessere e il senso di comunità.
- Offrire percorsi educativi e formativi rivolti a giovani e adulti, con particolare attenzione a chi si trova in condizioni di fragilità, per contrastare la dispersione scolastica e favorire il reinserimento lavorativo nel settore nautico, ambientale e sociale.
- Contribuire alla tutela dell'ambiente marino e delle risorse naturali, promuovendo attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e pratiche di navigazione sostenibile.
- Sviluppare iniziative di turismo sociale e responsabile, garantendo a tutti l'accesso alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.
- Promuovere la cultura della legalità, della pace e dei diritti umani, attraverso veleggiate ed eventi itineranti che diffondano valori di giustizia, equità e sostenibilità.

- Riqualficare e valorizzare beni pubblici e privati e spazi in disuso a fini sociali ed educativi, trasformandoli in luoghi di aggregazione e crescita personale.

L'Associazione svolge le sue attività senza scopo di lucro e nel rispetto dei principi di democraticità, partecipazione e trasparenza, favorendo il coinvolgimento attivo di volontari/e, professionisti/e e cittadini/e interessati/e a contribuire alla realizzazione delle sue finalità.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

a) Interventi e servizi sociali

- Percorsi di vela inclusiva per persone in situazioni di fragilità sociale, economica o con disabilità, per favorirne il benessere e l'integrazione.

- Veleggiare terapeutiche e di benessere psicofisico, in collaborazione con psicologi, counselor ed educatori.
- Spazi di ascolto e dialogo a bordo delle imbarcazioni, per condividere esperienze e bisogni profondi.

d) Educazione e istruzione

- Percorsi di vela educativa, con focus sulla navigazione, la responsabilità, il rispetto e la collaborazione.
Laboratori di leadership e team building attraverso la navigazione, per sviluppare soft skills nei ragazzi e negli adulti.
- Produzione di materiale formativo e divulgativo.
- Consulenza e formazione per associazioni e cooperative sociali su gestione, amministrazione e sviluppo di progetti.
- Supporto logistico e organizzativo per enti che vogliono realizzare attività in barca o legate alla cultura marina.

e) Salvaguardia dell'ambiente e uso responsabile delle risorse naturali

- Percorsi di educazione ambientale.
- Veleggiare ecologiche per il monitoraggio della biodiversità marina, coinvolgendo scienziati e cittadini.
Attività di pulizia delle spiagge e dei fondali marini, coinvolgendo comunità locali e scuole.
Workshop su navigazione sostenibile e riduzione dell'impatto ambientale della nautica.
Campagne di sensibilizzazione sulla gestione responsabile delle risorse naturali in ambito marino e marino-costiero.

k) Attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

- Esperienze di turismo sociale e responsabile, offrendo accesso alla vela anche a persone con difficoltà economiche o sociali.
- Viaggi educativi alla scoperta del mare e della vela, con attività culturali e di apprendimento.
- Rotte storiche e culturali in barca a vela, valorizzando il patrimonio naturale e culturale.
- Programmi di scambio culturale velico con realtà internazionali, per favorire il dialogo tra culture.
- Pellegrinaggi, che potranno comprendere percorsi a vela e cammini, con particolare interesse per l'integrazione di differenti religiosità sotto lo stesso spirito di coesione e fratellanza.

l) Formazione extra-scolastica e contrasto alla povertà educativa

- Programmi di apprendimento attraverso la vela, per favorire la crescita di bambini e ragazzi in contesti di difficoltà.
- Percorsi di avvicinamento al mare per giovani con background di disagio sociale, rafforzando il loro senso di autonomia e fiducia.
Percorsi educativi per giovani a rischio dispersione scolastica, utilizzando la vela come strumento di apprendimento alternativo o crescita personale.
- Laboratori e workshop per la corretta manutenzione della barca a vela e la scoperta di arti e mestieri legati alla nautica.

n) Cooperazione allo sviluppo

- Scambi internazionali e progetti di cooperazione educativa, incentrati sulla vela e sul mare come strumenti di inclusione e crescita.
- Collaborazioni con ONG, OSC, enti del terzo settore e associazioni internazionali per promuovere i diritti umani attraverso attività nautiche.

- Progetti di turismo responsabile e solidale, che coniughino esperienze di navigazione con il supporto a comunità locali.

p) Inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro

- Percorsi di formazione nel settore nautico, turistico e ambientale, rivolti a giovani e adulti.
- Tirocini e collaborazioni con aziende legate al mondo della nautica e cantieri navali, per favorire sbocchi professionali.
- Progetti di reinserimento lavorativo attraverso la vela per persone in difficoltà e non (disoccupati, ex detenuti, rifugiati).

t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

- Programmi di avvicinamento alla vela per bambini, giovani e adulti, con particolare attenzione alle persone in situazioni di fragilità sociale o economica.
- Programmi di avvicinamento alla vela per persone con disabilità, garantendo un accesso inclusivo e attrezzature adeguate.
- Manifestazioni sociali e solidali, per favorire l'incontro tra persone di diverse esperienze e background.
- Percorsi di vela terapeutica, rivolti a persone con disturbi psicosociali o che attraversano momenti difficili.

v) Promozione della cultura della legalità e della pace

- Manifestazioni per la pace e la giustizia sociale, attività itineranti in barca a vela anche in flottiglia, coinvolgendo attivisti, comunità e realtà del Terzo Settore.

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici

- Creazione di una flottiglia solidale per la promozione dei diritti umani, con eventi e veleggiate tematiche su legalità, inclusione e giustizia sociale.
- Spazi di supporto e ascolto per persone in situazioni di vulnerabilità.

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati

- Recupero e manutenzione di vecchie imbarcazioni per progetti educativi e sociali.
- Rigenerazione di spazi abbandonati per trasformarli in hub di formazione e inclusione sociale.
- Collaborazione con enti locali per destinare aree disponibili a progetti velici per persone fragili.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito

dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, partecipando attivamente alle sue attività secondo le proprie possibilità e competenze.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi previa richiesta scritta all'Organo di amministrazione e nel rispetto delle normative sulla privacy e sulla trasparenza associativa);
- partecipare alle attività proposte dall'associazione;

- partecipare alle attività in barca e agli eventi organizzati, consapevoli dei rischi connessi alla navigazione e delle relative misure di sicurezza adottate dall'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare le norme di sicurezza durante le attività in barca, adottando un comportamento responsabile per la tutela della propria incolumità e di quella degli altri partecipanti;
- dare le informazioni necessarie per sottoscrivere la copertura assicurativa prevista per la partecipazione alle attività in barca, come stabilito dall'Organo di amministrazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: comportamenti pericolosi o irresponsabili durante le attività in barca, mancato rispetto delle norme di sicurezza, uso improprio delle attrezzature dell'associazione, mancato rispetto degli altri associati o dei principi etici e sociali dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto da 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Organo di amministrazione, salvo diverso accordo tra le parti.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il versamento..

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- Il Consiglio Direttivo con le funzioni di Organo di Amministrazione;
- il Presidente;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 15 giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione e per mail. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, anche via mail.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, anche online, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente un terzo degli associati. La deliberazione è approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno un terzo degli associati. La deliberazione è approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione, detto Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- promuovere rapporti con enti, istituzioni e soggetti terzi per favorire lo sviluppo delle attività associative e reperire risorse per il finanziamento delle attività.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti .

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, anche per le vie brevi, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 13 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14 **(Libri e Registro)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 15 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.